

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ASSOCIAZIONE AGAPI”

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE AGAPI” con sede nel Comune di Roma (RM), via Ippolito Nievo n. 61.

Il Presidente in carica potrà istituire, previo parere favorevole del Consiglio direttivo, Sedi secondarie su tutto il territorio nazionale. L'istituzione e l'operatività di tali Sedi sarà disciplinata da apposito regolamento redatto dal Consiglio direttivo

Art. 2

LOGO

L'ASSOCIAZIONE AGAPI si fregia di un proprio logo raffigurante un cigno su un fiore di cui ne detiene i diritti in esclusiva.

Art. 3

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario, è una organizzazione non-profit con scopi di utilità sociale e nello specifico formativi.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri Soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 4

STATUTO E REGOLAMENTO

L'Associazione “AGAPI” è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno disciplina, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione e verrà redatto dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione avrà durata sino al 31 dicembre 2100.

Art. 5

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha come scopo:

- La promozione e lo sviluppo delle attività connesse al benessere psico-fisico della persona;
- Stimolare gli individui ad una ri-scoperta delle proprie potenzialità attraverso corsi e discipline idonee;
- Acquisizione della piena consapevolezza delle risorse psicologiche, emotive e fisiche volte al miglioramento del proprio e altrui stato di vitalità;
- La divulgazione delle discipline bio-naturali e professioni connesse;
- Promuovere la salute, la qualità dell'ambiente e del recupero del rapporto con la natura.

Art. 6

ATTIVITA' STRUMENTALI

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- Attivare corsi di formazione dedicati ai propri aderenti soprattutto in materia di: massaggio olistico, fitoterapia, riflessologia, cromoterapia, fiori di Bach, aromaterapia ed altre metodiche similari.
- Attivare corsi di: comunicazione efficace, sviluppo delle potenzialità personali ed altri corsi inerenti la crescita individuale;
- Promuovere attività, studi, progetti, ricerche, esperienze terapeutiche per l'insegnamento e la tutela delle discipline bio-naturali;
- Promuovere e gestire iniziative e corsi di preparazione e di perfezionamento per l'apprendimento delle Discipline, costituire comitati o gruppi di studio e di ricerca per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
- Occuparsi della diffusione, allestimento e organizzazione, in Italia e all'estero, di centri di applicazione delle tecniche energetiche e di rilassamento, con scuole, corsi, laboratori, seminari, convegni, conferenze, supporti magnetici audio-visivi,

pubblicazione di scritti, libri e periodici (con l'esclusione dei quotidiani, cataloghi, depliant, programmi televisivi, sportivi, teatrali, ecc);

- Individuare e promuovere iniziative, servizi, attività culturali e di ricerca etica, interiore, spirituale, convegni, mostre, esposizioni, spettacoli, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza interpersonale promuovendo tra l'altro contatti sociali e relazioni tra gli associati, le associazioni e qualsiasi altro soggetto o aggregazione e altre iniziative promozionali e pubblicitarie atte a sostenere il raggiungimento degli obiettivi associativi;

- Allestire centri con sede fissa allo scopo di accogliere i soci e loro familiari conviventi per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, per il benessere psicofisico e per qualsivoglia altra iniziativa prevista dal presente Statuto;

- Compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, utile al raggiungimento degli scopi sociali, prestare fidejussioni e garanzie in genere, contrarre locazioni, assumere partecipazioni e interessenze in altre Associazioni o Imprese perseguenti fini analoghi purché tali attività non siano rivolte al pubblico;

- Avvalersi prevalentemente della attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai proprio associati al fine anche di creare un gruppo coeso di lavoro per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione

Art. 7

ASSOCIATI

L'Associazione è composta da soci fondatori, soci aderenti, soci onorari.

I “**Soci Fondatori**” sono coloro che sono intervenuti all'Atto Costitutivo dell'Associazione e lo hanno sottoscritto. Partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell'Associazione, sono tenuti al pagamento delle quota annuale, ma oltre a prestare la propria attività a favore dell' Associazione, possono erogare contributi volontari a favore della stessa. Essi partecipano all'Assemblea nazionale e a tutti loro spetta l'elettorato sia attivo che passivo.

I “**Soci Aderenti**” sono le persone fisiche che partecipano ai corsi e ad altre iniziative formative, culturali ed educative organizzate dall' Associazione. Sono tenuti al pagamento della quota annuale entri i termini previsti dal Regolamento, nonché di quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione, qualora vengano richieste.

L'ammissione all'Associazione è annuale ed è conseguente al pagamento della quota di adesione, il mancato rinnovo della quota annuale di adesione comporta la decadenza della qualità di associato. Essi possono partecipare alle Assemblee nazionali ed hanno diritto di voto attivo e passivo.

L'Associazione è libera di ricevere donazioni, contributi, lasciti testamentari da terzi, siano esse persone fisiche che persone giuridiche, a sostegno della propria attività istituzionale

I “**Soci Onorari**” sono le persone fisiche italiane e straniere che per la loro personalità, per la loro frequenza all'attività dell'Associazione o per aver svolto attività a favore della stessa, hanno contribuito al suo consolidamento ed alla sua valorizzazione. La nomina è di competenza dell'Assemblea, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo.

Art. 8

AMMISSIONE

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo Istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione, senza discriminazione politica, religiosa, sociale, economica o di qualsiasi altra natura, che condividano le finalità dell'Associazione stessa e riconoscano completamente i principi del presente Statuto.

Le persone fisiche, che debbono possedere i requisiti di buona condotta morale e civile e professare notoriamente idee e sentimenti ispirati alla democrazia, alla diffusione dei valori laici, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le generalità complete e l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti per partecipare alle diverse attività organizzative dell'Associazione. Al momento dell'ammissione, l'associato dovrà versare la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo. L'adesione è a tempo determinato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Le quote sociali non sono ripetibili né trasmissibili a qualsiasi titolo.

Art. 9

DIRITTI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea dei soci e l'elezione alle cariche sociali, purché in regola con il versamento della quota annuale.

Il socio ha il diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, senza alcuna limitazione o discriminazione, inoltre ha il diritto di informazione e di controllo come stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento.

I soci hanno diritto a essere rimborsati delle spese effettive sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel Regolamento interno.

Art. 10

DOVERI E PRESTAZIONE DEI SOCI

I soci devono osservare il presente Statuto nonché i regolamenti relativi all'attività sociale ed ogni provvedimento emesso dagli organi Direttivi, pagare la quota sociale stabilita annualmente dell'Assemblea dei soci. L'appartenenza all'Associazione è valida fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della quota sociale versata.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, ciascuno è obbligato moralmente a contribuire alla migliore organizzazione dell'Associazione per il completo conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria dai propri associati che devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro, e nel rispetto della Legge 7 dicembre 2000 n.383 e successive modifiche e integrazioni. L'Associazione può, in caso di necessità particolari, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 11

ESCLUSIONE

Il socio che contravviene ai doveri indicati dal presente Statuto e dal Regolamento interno o che con il suo comportamento possa recare nocimento al buon nome o agli interessi dell'Associazione, può essere sospeso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti da inviarsi al domicilio indicato dal socio all'atto dell'iscrizione, dandogli almeno trenta giorni di tempo per presentare giustificazioni scritte.

Il socio può in ogni momento recedere, comunicando la sua decisione al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata.

L'espulsione per indegnità è deliberata dall'Assemblea, e maggioranza semplice degli intervenuti.

Art. 12

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dall'Associazione:

- a) – Assemblea dei soci
- b) – Consiglio Direttivo
- c) – Il Presidente
- d) – il Vice Presidente
- e) – Il Tesoriere (se nominato)
- f) – Il Segretario (se nominato)
- g) – Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominati)

Art. 13

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo Organo Sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali ed esercitano illimitatamente l'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea approva le linee programmatiche delle attività proposte dal Consiglio Direttivo e delibera le modifiche allo Statuto, approva il Regolamento interno, il bilancio consuntivo, quello preventivo e la nomina degli altri organi, ad esclusione del Presidente, eventuale tesoriere e segretario, nominati direttamente dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, o in sua assenza dal Vice Presidente, o da un altro membro del Consiglio indicato all'uopo dai partecipanti, o in mancanza, da uno dei presenti indicato dai partecipanti.

Art. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio precedente, per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata anche in sede straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo reputino necessario ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata scritta indirizzata al Presidente almeno un terzo dei soci.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 8 giorni prima rispetto alla data in cui si terranno, mediante affissione di avviso da apporsi in apposita bacheca presso la sede sociale o sul sito internet ufficiale dell'Associazione o con comunicazione scritta anche a mezzo raccomandata a .r , contenente la data, il luogo, l'ora in cui si terrà l'Assemblea, l'ordine del giorno, da inviare o comunicare a tutti gli associati titolari di diritto di voto attivo o passivo. Inoltre l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione per il rinnovo delle cariche.

Art. 15

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto attivo ed in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per le deliberazioni che comportano la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, in prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto attivo e, in seconda convocazione, di almeno il decimo degli associati con diritto di voto.

Ogni socio ha uguale diritto di voto e può conferire delega per iscritto esclusivamente ad altro socio. E' vietato cumulare più di 10 deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente nominato come descritto nell'art. 13 del presente Statuto.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente fra i presenti che funge da Segretario. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo Statuto obbligano tutti i Soci anche, dissidenti o astenuti al voto.

Art. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri che durano in carica cinque anni e, tranne i primi nominati nell'atto costitutivo, sono eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I membri del Consiglio possono essere revocati per giusta causa su proposta di almeno metà degli associati con diritto di voto attivo e approvati almeno dalla metà degli intervenuti. Il Consiglio si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, ma non all'Estero; si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione dell'ufficio.

Art. 17

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta la competenza su tutte le materie non attribuite ad altri Organi dell'Associazione, ha il compito di deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso, in particolare:

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- compila i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e sulla applicazione nei loro confronti delle sanzioni così come previste dal regolamento
- delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci

- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni Pubbliche e Private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci
- determina l'entità delle quote sociali annuali;
- nomina il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere e il segretario.

È nella competenza del Consiglio Direttivo determinare un compenso a favore di uno o più Consiglieri cui sono delegate particolari funzioni o incarichi.

Nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare e avvalersi della collaborazione di commissioni di lavoro, consultive e di studio, e di responsabili di settore, composte da soci e non soci.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo redige e/o modifica il Regolamento dell'Associazione che contempla le norme necessarie e utili per il normale svolgimento delle attività associative e per il raggiungimento dei fini prefissati.

Art. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e ha la firma sociale. Il Presidente, coadiuvato da segretario se nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede ai rapporti con le Autorità e la Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; Ha cura di tutte le attività di natura ordinaria e straordinaria, cura i rapporti con le banche, apre e chiude eventuali conti correnti bancari, sottoscrive tutti i contratti che per la loro natura non necessitano di approvazione assembleare in quanto di ordinaria amministrazione quali ad esempio: contratti di lavoro, contratti di locazione e contratti con fornitori. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo. Concede deleghe per particolari compiti e funzioni. In caso di sua assenza o impedimento, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 19

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Coadiuvava le attività del Presidente e lo sostituisce in tutte le mansioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 20

IL TESORIERE

Il tesoriere può all'occorrenza essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Al tesoriere sono delegati compiti relativi alla gestione contabile e di cassa dell'Associazione. È il custode dei valori e delle somme dell'Associazione e di terzi.

Art.21

IL SEGRETARIO

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica fino alla scadenza dello stesso ed è rieleggibile.

Egli collabora con il presidente e il vice Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione ed alla presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati:

Cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, tiene aggiornato il registro degli associati e svolge ogni altro compito a lui domandato dalla presidenza e dal consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 22

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto di tre membri, almeno uno dei quali iscritto nell'albo dei Revisori dei contabili; i Revisori sono nominati dall'Assemblea e potranno essere scelti in tutto o in parte fra le persone esterne all'Associazione avuto riguardo della loro competenza, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria verificando periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea dei soci in sede di bilancio esprimendo il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio è istituito a richiesta dall'Assemblea dei soci.

Art. 23

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio il bilancio consuntivo economico-finanziario e quello preventivo.

Tali bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea dei soci da convocare entro il 30 Aprile. Ogni associato può chiedere copia dei bilanci. L'Assemblea dei soci, con la maggioranza semplice dei presenti, approva il bilancio preventivo e consuntivo.

Art.24

PATRIMONIO

AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

- a) dalla quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione dell'Assemblea nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dalla Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati e di terzi;
- e) da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituti di credito;
- f) da enti o da istituzioni in genere anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- h) da proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni caso finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento, quali intrattenimenti sociali e sottoscrizioni anche a premi;
- l) da sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi e/o di associati.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci, gli stessi devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo per l'adesione all'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili di proprietà comune dell'Associazione;
- b) dai beni immobili e mobili provenienti da donazioni o lasciti a favore dell'Associazione
- c) dagli incrementi o dai decrementi derivanti dagli avanzi o dai disavanzi di gestione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere gli atti in esecuzione.

Il patrimonio dell'Associazione non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale è stato costituito. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano consentite per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della stessa ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25

RESPONSABILITA'

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati a terzi per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

Art. 26

DISPOSIZIONI FINALI

L'Associazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci la quale nominerà uno o più liquidatori anche fra i proprio associati stabilendone poteri e compensi.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, costituito ai sensi dell'art.24 del presente Statuto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito il competente organismo di controllo, salvo diversa disposizione di legge.

Per quanto non previsto dal Presente Statuto si farà riferimento agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge in materia ed in particolare a quelle di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383 e successive modifiche e integrazioni.

Le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione sono demandate al parere obbligatorio del Consiglio Direttivo.

Per tutte le controversie di cui sopra è competente il Foro di Roma.